



N. 28029/2010 REG.SEN.

N. 05812/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. Amm.;

sul ricorso numero di registro generale 5812 del 2010, proposto da:
Papa Ndiawar Thiam, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Segreto,
Annunziato Veneroso, con domicilio eletto presso Annunziato Veneroso in
Napoli, Centro Direzionale Is. A/7;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge,
Napoli, via Diaz, 11;

Questura di Napoli in persona del Questore p.t. non costituita;

per l'annullamento

della nota provvedimento prot. n. 9989 del 13.07.2010 adottata dalla Questura
di Napoli, Ufficio Immigrazione recante parere negativo per il rilascio del
permesso di soggiorno ex l.102/2009; di ogni altro atto connesso, collegato e
conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la nota della Questura n. 16059, depositata il 23.11.2010, la cui
acquisizione è stata espressamente consentita da parte ricorrente, con cui si
eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione così come proposta per la

mancanza di lesività del parere impugnato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- il presente ricorso ha ad oggetto il parere negativo rilasciato dalla Questura in merito all'istanza di regolarizzazione di lavoratori extracomunitari presentata dal datore di lavoro del ricorrente ai sensi dell'art. 1 ter D.L. 78/2009 (conv. con L. 102/2009);

- del contenuto negativo di tale parere è stato dato atto nella comunicazione di preavviso di rigetto inviata dallo sportello unico del lavoro, competente alla definizione della procedura;

- agli atti non risultano depositati né l'impugnato parere, né la citata comunicazione resa ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990;

considerato che:

- l'art. 1 ter co. 7 del citato D.L. 78/2009 prevede che: "lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3";

- la procedura descritta non attribuisce alcun valore vincolante al parere questorile che si configura, pertanto, quale atto endoprocedimentale privo di efficacia lesiva;

- nel caso di specie, inoltre, neppure è stato emanato il provvedimento definitivo da parte dell'amministrazione competente, che ben potrebbe discostarsi dal parere negativo, a seguito delle osservazioni che il ricorrente o il datore di lavoro interessato potrebbero produrre proprio all'esito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza notificata ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990;

ritenuto, pertanto, che non sussiste alcun interesse all'impugnazione del parere questorile in questione con conseguente declaratoria di inammissibilità del presente ricorso ai sensi dell'art. 35 c.p.a.;

ritenuto, altresì, che la particolarità del procedimento di regolarizzazione, relativo a beni fondamentali della vita e caratterizzato dall'intersecarsi delle diverse competenze, integra gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensate le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Arcangelo Monaciliuni, Consigliere

Luca Cestaro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)